

## LEGGI REGIONALI

A CURA DI **Raffaele Lungarella**

### UMBRIA

#### Piccoli impianti fotovoltaici e principio di precauzione

Dgr. n. 968 del 5 luglio 2010

■ Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici possono richiedere di sottoporre a valutazione di impatto ambientale (Via) anche gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1.000 kWh, se ritengono che - per stare al di sotto di questa soglia ed evitare la Via - un grande impianto sia stato frammentato. Lo ha stabilito la giunta regionale definendo gli indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli installati al suolo e potenza superiore a 20 kW. Per stabilire se tra più impianti di piccola taglia ci sia effettivamente una interconnessione funzionale occorre considerare la distanza dell'uno dall'altro: se è inferiore a 500 metri l'applicazione del principio di precauzione deve indurre l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione a richiedere l'attivazione di una procedura di assoggettabilità a Via.

Bur n. 31 del 9 luglio 2010, S.O. n. 1.

### MARCHE

#### Elenco degli interventi sottoposti a Via

Dgr. n. 914 del 31 maggio 2010

■ Aggiornata la lista degli interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale definita dagli allegati alla legge regionale 7/2004 di disciplina della Via. Per effetto di questa delibera di giunta, l'elenco si allunga a ricomprendere anche gli impianti per la produzione di energia elettrica ricavata da biomasse con potenza superiore a 250 kW, gli impianti di riconversione industriale disciplinati dall'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 sugli interventi urgenti nei settori dell'agricoltura, agroindustria e pesca.

Bur n. 53 del 18 giugno 2010

## Procedure. Bocciato l'annullamento del nullaosta

# Il solarium sul tetto non altera il paesaggio

Donato Antonucci

■ Legittimazione dei terzi a impugnare e motivazione del provvedimento che annulla l'autorizzazione paesaggistica sono i due temi su cui ha preso posizione la sentenza 3853 del 17 giugno 2010, emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato. La vicenda esaminata riguarda un intervento su un hotel nella penisola sorrentina, con realizzazione di una piscina e di un solarium in legno sulla sommità dell'edificio. La soprintendenza di Napoli aveva annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune, sostenendo che la piscina integrasse un aumento di volumetria a causa dell'innalzamento della quota del terrazzo, alterando le visuali. Il Tar Campania, dopo aver disposto una consulenza tecnica, ha accolto il ricorso dei proprietari dell'hotel e ha annullato il provvedimento della soprintendenza, rilevando come l'innalzamento non superasse i 30 centimetri e quindi non ci fosse alcun pregiudizio per le visuali.

La sentenza è stata impugnata dalla proprietaria di un appartamento posto al quinto piano di un condominio fronteggiante l'hotel, che lamentava la lesione della privacy e la compromissione del panorama di cui prima godeva dalle proprie finestre. In via preliminare il Consiglio di Stato, pur rilevando che l'appellante non era costituita in primo grado, ha ritenuto ammissibile l'impugnativa, richiamando la pronuncia n. 1/2007. L'attuale formulazione della norma, infatti, sancisce che le sentenze e le ordinanze dei Tar possono essere appellate da qualsiasi soggetto pubblico o privato che vi abbia interesse, anche se non ha proposto ricorso in primo grado.

Al riguardo la sentenza ricorda anche come tale orientamento sull'ammissibilità debba ricondursi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 177/1995, che ha deter-

minato l'estensione al processo amministrativo dell'opposizione di terzo.

Affrontando la questione di merito, il Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità di un pregiudizio per l'appellante, non ritenendo «plausibile che una ipotetica visuale che si gode sporgendosi al di fuori del vano finestra di un bagno sia suscettibile di impedire la realizzazione di una piscina che, ai fini paesaggistici, non arreca nessun impac-

### IL LIMITE

Il Consiglio di Stato ha escluso anche la violazione delle vedute, comunque di competenza del giudice ordinario

to, ma anzi sembra sostituire un anonimo e vecchio solaio di copertura con un'opera quanto mai utile a un albergo al fine di meglio attrarre flussi turistici». Inoltre, non essendo configurabile una "servitù di panorama", ma, eventualmente, una "servitù di veduta", della possibile lesione di quest'ultima doveva comunque essere investito il giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato ritiene illegittimo l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilascia-

ta dal comune da parte della soprintendenza perché motivato sull'erroneo presupposto che, oltre a creare una nuova volumetria, la piscina avrebbe negativamente inciso sul contesto in cui l'opera ricadeva, determinando un «pregiudizio per le libere visuali godibili dai luoghi panoramici accessibili al pubblico». Sul punto la pronuncia esclude innanzitutto che possa ritenersi «visuale a servizio del pubblico», quella che si ha sporgendosi dal vano finestra di un bagno, sottolineando comunque l'infigurabilità del pregiudizio nel caso della realizzazione di una piscina, perché la mancanza dello sviluppo verticale dell'opera «esclude "ex se" che essa possa avere rilevanza sotto il profilo paesaggistico e, di conseguenza, sulla pretesa, peraltro non fondata, di servitù di veduta».

La sentenza nega infine anche la lesione della privacy, rilevando che l'eventuale minore distanza, rispetto a quella consentita dal regolamento comunale, attiene a profili edilizi e non paesaggistici, da valutarsi eventualmente in sede di impugnazione del titolo edilizio rilasciato ai proprietari dell'hotel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**.com** [www.ilsole24ore.com/norme/documenti](http://www.ilsole24ore.com/norme/documenti)

La sentenza del Consiglio di Stato

## SULLE GUIDE



**SISMA IN ABRUZZO  
LA RICOSTRUZIONE  
ALLA PROVA DEGLI**

Il nuovo regolamento per la ricostruzione in zone sismiche, approvato dal Consiglio di Stato, prevede che i piani di ricostruzione siano approvati dal Comune e dal proprietario dell'immobile, previa verifica della conformità ai requisiti di sicurezza.